

## Titolo IV - Rapporti finanziari con gli enti territoriali

## Art. 13

*(Patto di stabilità interno delle regioni)*

1. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro.";
- b) al secondo periodo le parole "per gli esercizi dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti "per l'esercizio 2013";
- c) al secondo periodo le parole "di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente "2013".

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449, è inserito il seguente comma 449-bis:

"449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente."

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
<b>TOTALE</b>	<b>19.390</b>	<b>19.099</b>

3. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti "dal 2013 al 2017" e le parole "del comma 449" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 449 e 449-bis".



4. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2017";
- b) al primo periodo, alla lettera d), l'alinea è sostituito dal seguente: "d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo	Importo
	(in milioni di euro)	(in milioni di euro)
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino alto Adige	2	3
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	26	35
Provincia Autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Vale d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
<b>Totale RSS</b>	<b>300</b>	<b>403</b>

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente "e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali";

d) al secondo periodo la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2017".

5. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2017";
- b) al primo periodo, alla lettera d), l'alinea è sostituito dal seguente: "d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454";
- c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente "e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali."

6. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

7. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2015";
- b) il quinto periodo è soppresso;
- c) al sesto periodo la parola: "2013" è sostituita dalla seguente: "2014";
- d) all'ultimo periodo le parole "e 2013" sono sostituite dalle seguenti " , 2013, 2014 e 2015".

8. Al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato



con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

9. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nel medesimo commi 8 e 9.

11. Lo Stato, le regioni e le Province autonome possono, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 aprile 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Per l'anno 2014, le Regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156



Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
<b>Totale</b>	<b>560.000</b>

(dati in migliaia di euro)

13. Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 12 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

14. Le somme di cui al comma 12, ovvero quelle del comma 13 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.

15. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna Regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

16. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, nella tabella seguente:



Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014
Valle d'Aosta	5.540
Provincia Autonoma Bolzano	22.818
Provincia Autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
<b>Totale</b>	<b>240.000</b>

(dati in migliaia di euro)

17. Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma nella tabella di cui al comma 16 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

18. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise".

